

**ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO****16 dicembre 1999****nella causa T-153/99, Luciano Simonella contro Commissione delle Comunità europee<sup>(1)</sup>****(Dipendente — Mancata promozione — Ricorso di annullamento e per risarcimento danni — Irricevibilità manifesta)**

(2000/C 102/54)

*(Lingua processuale: il francese)*

Nella causa T-153/99, Luciano Simonella, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in Howald (Granducato del Lussemburgo), con l'avvocato domiciliatario Rosario Grasso, del foro di Lussemburgo, 35, rue Notre-Dame, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: signora Christine Berardis-Kayser e signor Alberto Dal Ferro), avente ad oggetto, in primo luogo, una domanda di annullamento del silenzio-rifiuto opposto al reclamo del ricorrente registrato il 25 novembre 1998 e, in secondo luogo, una domanda di risarcimento del danno materiale e morale subito, il Tribunale (Seconda Sezione), composto dai signori J. Pirrung, presidente, A. Potocki e A.W.H. Meij, giudici; cancelliere: H. Jung, ha emesso il 16 dicembre 1999 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Il ricorso è irricevibile.*
- 2) *Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.*

(<sup>1</sup>) GU C 246 del 28.8.1999.

**Ricorso della Fédération Nationale d'Agriculture Biologique des régions de France (FNAB) e a., contro il Consiglio dell'Unione europea, proposto il 15 novembre 1999****(Causa T-268/99)**

(2000/C 102/55)

*(Lingua processuale: il francese)*

Il 15 novembre 1999, la Fédération Nationale d'Agriculture Biologique des régions de France (FNAB), il Syndicat européen des Transformateurs et Distributeurs de Produits de l'Agriculture Biologique (SETRAB), entrambi con sede a Parigi, e la SARL Est Distribution Biogram, con sede a Château-Salins (Francia), rappresentati dagli avv.ti Catriona Hatton e Dirk Leermakers, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio di quest'ultimo, 5, place du Théâtre.

Le ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:

- dichiarare che la deroga prevista all'art. 1, n. 7 del regolamento del Consiglio n. 1804/99 è separabile dal resto del regolamento ed annullare detta deroga;
- condannare il Consiglio alla totalità delle spese.

*Motivi e principali argomenti*

Le ricorrenti nella presente causa sono organismi professionali riconosciuti dal Ministero francese dell'Agricoltura, che riuniscono i gruppi regionali di agrobiologi, allo scopo di difendere e rappresentare i loro interessi e di promuovere l'agricoltura biologica.

Il ricorso è rivolto contro il regolamento (CE) del Consiglio 19 luglio 1999 n. 1804, che completa, per le produzioni animali, il regolamento del Consiglio n. 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari, nella parte in cui prevede l'inserimento, all'art. 5 del regolamento modificato, di una deroga che permette ai marchi che si riferiscono all'agricoltura biologica di continuare ad essere utilizzati fino al 1° luglio 2006, per indicare prodotti non provenienti dall'agricoltura biologica, sempre che sia indicato chiaramente che i prodotti non sono elaborati secondo il metodo di produzione biologica previsto da tale regolamento.

A sostegno delle loro richieste, le ricorrenti fanno valere anzitutto la violazione delle norme comunitarie che disciplinano la concorrenza, in quanto la deroga di cui trattasi avrebbe come conseguenza immediata quella di penalizzare le imprese che producono alimenti secondo i metodi dell'agricoltura biologica, permettendo ad imprese che non fanno per nulla ricorso a tale tipo di agricoltura, di utilizzare marchi che si riferiscono al metodo di produzione biologica.

Inoltre, la confusione prodotta presso i consumatori dal nuovo art. 5 del regolamento modificato reca pregiudizio anche al principio della protezione dei consumatori, definito all'art. 3, lett. s) del Trattato. Infatti, secondo le ricorrenti, il consumatore medio assimila i prodotti recanti una indicazione relativa al metodo di produzione biologica a prodotti provenienti effettivamente dall'agricoltura biologica. Applicati quindi a prodotti per nulla provenienti dall'agricoltura biologica, tali marchi comporterebbero una sicura confusione per i consumatori.

Le ricorrenti fanno inoltre valere:

- la violazione di una forma sostanziale, in quanto il Consiglio avrebbe ommesso di consultare il Parlamento sulla deroga oggetto del presente ricorso;